

PROSPETTO INFORMATIVO

RELATIVO ALL'OFFERTA PERMANENTE DI AZIONI DELLA
SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE - SICAV

HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV

PER QUALUNQUE DUBBIO CIRCA IL CONTENUTO DEL PRESENTE PROSPETTO, SI PREGA DI CONSULTARE IL PROPRIO AGENTE DI BORSA, DIRETTORE DI BANCA, PROCURATORE LEGALE, COMMERCIALISTA O ALTRO CONSULENTE FINANZIARIO.

LE SOTTOSCRIZIONI POSSONO ESSERE RICEVUTE SOLTANTO SULLA BASE DEL PRESENTE PROSPETTO CORREDATO DALL'ULTIMA RELAZIONE ANNUALE DISPONIBILE E DALL'ULTIMO BILANCIO DELLA SICAV E DALL'ULTIMA RELAZIONE SEMESTRALE, SE PUBBLICATA IN SEGUITO. LE SOTTOSCRIZIONI POSSONO ESSERE RICEVUTE ANCHE SULLA BASE DEL PROSPETTO SEMPLIFICATO.

LE AZIONI DI CUI AL PRESENTE PROSPETTO SONO OFFERTE UNICAMENTE SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE, IN RELAZIONE ALL'OFFERTA FATTA. NESSUNO È AUTORIZZATO A FORNIRE INFORMAZIONI O A FARE DICHIARAZIONI DIVERSE DA QUELLE RIPORTATE NEL PRESENTE PROSPETTO INFORMATIVO E NEI DOCUMENTI IVI MENZIONATI, E QUALUNQUE ACQUISTO EFFETTUATO DA UNA PERSONA SULLA BASE DI AFFERMAZIONI O DICHIARAZIONI NON CONTENUTE O NON CONGRUE CON LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE PROSPETTO NON È AUTORIZZATO ED È ESCLUSIVAMENTE A RISCHIO DELL'ACQUIRENTE.

LE RICHIESTE DI AZIONI DEVONO ESSERE INVIATE PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SICAV.

L'ACQUIRENTE DEVE ESSERE PIENAMENTE CONSAPEVOLE CHE LE AZIONI DELL'HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV POSSONO SIA SCENDERE CHE SALIRE.

MARZO 2007

Prospetto informativo pubblicato mediante deposito presso l'archivio prospetti della Consob in data 06/09/2007

Il presente Prospetto Informativo è una traduzione fedele dell'ultimo prospetto originale depositato presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier del Granducato di Lussemburgo, autorità di controllo lussemburghese.

	Pagina
Sommario.....	2
Definizioni.....	4
Amministratori e amministrazione e parti coinvolte nell'emissione	6
Principali caratteristiche della SICAV	8
Struttura e scopo	9
Politica d'investimento della SICAV e dei comparti.....	10
Restrizioni all'investimento	12
Tecniche e strumenti relativi ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario	17
La società di gestione	19
Il gestore degli investimenti	20
Depositario	21
Amministrazione	21
Azioni	22
Valore patrimoniale netto	23
Sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto e dell'emissione, del rimborso e della conversione di azioni.....	27
Procedure di emissione, sottoscrizione e pagamento delle azioni.....	28
Rimborso delle azioni.....	29
Trasferimento e conversione di azioni	30
Politica dei dividendi.....	31
Tassazione	32
Commissioni, onorari e spese.....	32
Assemblee e relazioni.....	33

Liquidazione	33
Documenti disponibili al pubblico	35
Modulo di sottoscrizione	

DEFINIZIONI

Nel presente prospetto le seguenti espressioni hanno il significato di seguito specificato:

Modulo di domanda:	il modulo di domanda di sottoscrizione di azioni allegato al presente prospetto.
Statuto:	lo Statuto sociale della SICAV vigente nella data del presente prospetto.
Consiglio di amministrazione o Amministratori:	il consiglio di amministrazione della SICAV.
Classi:	i tipi di azioni che possono essere disponibili in ogni comparto secondo una struttura dei costi specifica o altre caratteristiche distintive stabilite dal Consiglio di amministrazione.
Depositario:	BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA.
UE:	l'Unione europea.
Euro:	la valuta dell'Unione europea.
Gestore degli investimenti:	SELLA BANK AG.
Società di gestione:	DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUXEMBOURG.
Prezzo di rimborso:	il valore patrimoniale netto per azione di una sottoclasse o classe di un comparto in un determinato giorno di valutazione.
Azione:	un'azione di una sottoclasse, classe o comparto del capitale della SICAV.
Azionista:	il detentore di una o più azioni del capitale della SICAV.
SICAV:	HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV e il(i) suo(i) comparto(i).
Sottoclassi:	i due tipi di azioni eventualmente disponibili in ogni classe o comparto: A azioni di distribuzione e B azioni di capitalizzazione.
Comparto(i):	il Comparto(i) della SICAV.

Prezzo di sottoscrizione:

il valore patrimoniale netto per azione di una sottoclasse o classe di un comparto in un determinato giorno di valutazione, maggiorato di un onere di acquisto a favore dell'agente(i) di vendita, secondo il caso.

Giorno di valutazione:

ogni giovedì in cui viene calcolato il valore patrimoniale netto delle azioni.

**1 - AMMINISTRATORI E AMMINISTRAZIONE E PARTI
COINVOLTE NELL'EMISSIONE**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente

Alain Léonard

Amministratore esecutivo
DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUXEMBOURG, Granducato del
Lussemburgo

Amministratori

Luca Parmeggiani

Amministratore delegato
CREDIT SUISSE, Zurigo

Donald Villeneuve

Vice amministratore
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA, Granducato del Lussemburgo

Michele Corno

Amministratore indipendente

SEDE LEGALE

12, rue Eugène Ruppert
L-2453 LUXEMBOURG

REVISORE CONTABILE

DELOITTE SA
560, rue de Neudorf
L-2220 LUXEMBOURG

**BANCA DEPOSITARIA, AGENTE DOMICILIATARIO,
RESPONSABILE PER LE REGISTRAZIONI E IL
TRASFERIMENTO TITOLI, AGENTE PAGATORE E
AMMINISTRATIVO**

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 LUXEMBOURG

SOCIETÀ DI GESTIONE
DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUXEMBOURG
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 LUXEMBOURG

GESTORE DEGLI INVESTIMENTI
SELLA BANK AG
70, Talstrasse
CH-8039 ZURIGO

AGENTI PAGATORI

SELLA BANK AG
70, Talstrasse
CH-8039 ZURICH
per la Svizzera

SELLA HOLDING BANCA SpA
2, Via Italia
I-13900 BIELLA
per l'Italia

2 - CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SICAV

HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV (la "SICAV") è una società d'investimento a capitale variabile ("société d'investissement à capital variable") costituita per una durata illimitata in Lussemburgo il 1° dicembre 1997. La SICAV segue le disposizioni della parte I della legge del 20 dicembre 2002 relativa agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM") (la "legge del 20 dicembre 2002"), ai sensi dell'articolo 1(2) della Direttiva CEE 85/611 del 20 dicembre 1985 e dei suoi emendamenti e della legge del 10 agosto 1915 relativa alle società commerciali e dei suoi emendamenti.

Le azioni sono disponibili per la sottoscrizione nel seguente comparto:
HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV - BASIC FUND (di seguito "BASIC FUND"),
valuta di riferimento: Euro.

Il consiglio di amministrazione può lanciare altri comparti, la cui politica di investimento e modalità di offerta saranno annunciati a tempo debito e, all'occorrenza, il presente prospetto informativo sarà aggiornato.

In ogni comparto, il consiglio di amministrazione può decidere in qualunque momento di emettere varie classi di azioni ("classi di azioni" o "classi") il cui patrimonio sarà investito congiuntamente secondo la politica di investimento specifica del relativo comparto, tuttavia qualora sia applicata una struttura dei costi specifica o altre caratteristiche distintive, disgiuntamente per ogni classe.

All'interno di ogni comparto e/o classe di azioni, il consiglio di amministrazione può decidere inoltre di emettere due sottoclassi di azioni ("Sottoclassi di azioni" o "Sottoclassi") che differiranno secondo la rispettiva politica di distribuzione:

- Azioni dis sottoclasse A, corrispondenti alle azioni di distribuzione che hanno diritto a un dividendo
- Azioni cap sottoclasse B, corrispondenti alle azioni di capitalizzazione che non hanno diritto ad alcun pagamento di dividendo

Agli azionisti del BASIC FUND vengono di fatto offerte solo azioni di capitalizzazione ("Sottoclasse B azioni cap").

La SICAV emette e rimborsa le proprie azioni su richiesta a prezzi basati sul valore patrimoniale netto per azione (vedere capitolo "Valore patrimoniale netto"). Gli ultimi prezzi di offerta e di rimborso sono disponibili presso la sede legale della SICAV e della Società di gestione nel Lussemburgo nonché presso la sede di ciascun agente pagatore.

Gli amministratori della SICAV sono le persone responsabili delle informazioni riportate nel presente prospetto informativo. Per quanto è di conoscenza e di convinzione degli amministratori (i quali hanno preso gli opportuni provvedimenti per garantire che sia così), le informazioni contenute nel presente prospetto informativo riflettono correttamente e fedelmente la realtà senza l'omissione di alcuna informazione che, qualora fosse stata inserita, avrebbe modificato la portata del documento. Gli amministratori accettano di conseguenza la responsabilità.

Le azioni di cui al presente prospetto informativo sono offerte unicamente sulla base delle informazioni contenute nel presente. In relazione all'offerta fatta nel presente, nessuno è

autorizzato a fornire informazioni o fare dichiarazioni diverse da quelle riportate nel presente prospetto informativo, e qualunque acquisto effettuato da una persona sulla base di affermazioni o dichiarazioni non contenute o non congrue con le informazioni contenute nel presente prospetto, non è autorizzato ed è esclusivamente a rischio dell'acquirente.

Il presente prospetto non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione all'acquisto in alcuna giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe illegale, o in cui la persona che effettua tale offerta o sollecitazione non è autorizzata a farlo, ovvero a qualcuno a cui sarebbe illegale proporre tale offerta o sollecitazione.

Le sottoscrizioni devono essere effettuate sulla base del presente prospetto informativo e dell'ultimo bilancio annuale verificato e dell'eventuale relazione semestrale successiva. Le sottoscrizioni possono essere effettuate anche sulla base del prospetto semplificato del Comparto BASIC FUND.

La circolazione e distribuzione del prospetto informativo e/o del Modulo di domanda e l'offerta delle azioni possono essere soggette a restrizioni in alcune giurisdizioni. È responsabilità di chiunque sia in possesso del presente prospetto e/o del Modulo di domanda e di chiunque desideri presentare una richiesta di azioni ai sensi del presente prospetto e/o del Modulo di domanda, informarsi in merito alle leggi e alle regolamentazioni applicabili nella relativa giurisdizione, e rispettarle, comprese le eventuali regolamentazioni sui controlli valutari e le conseguenze fiscali nei loro paesi di origine, residenza o domicilio.

Le azioni vendute dopo la data del presente prospetto saranno vendute sulla base delle informazioni e dichiarazioni contenute nel prospetto stesso e di qualunque informazione finanziaria a corredo. La consegna del presente prospetto, o l'attribuzione o l'emissione di azioni non indurranno, in nessun caso, a ritenere che non ci siano stati cambiamenti negli affari della SICAV a decorrere dalla data del presente.

Ogni riferimento orario del presente prospetto informativo, salvo diversamente disposto, indicherà l'ora del Lussemburgo.

La Società di gestione della SICAV è DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUXEMBOURG.

Il Gestore degli investimenti della SICAV è, per delega, SELLA BANK AG.

Il Depositario è BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA.

Il capitale della SICAV è espresso in Euro.

Le azioni sono emesse solo in forma nominativa. Non saranno inviati certificati azionari agli azionisti.

Gli azionisti saranno registrati su appositi conti e riceveranno conferma del pacchetto azionario.

3 - STRUTTURA E SCOPO

La SICAV, che esiste per una durata illimitata, è stata costituita il 1° dicembre 1997.

La SICAV è registrata con il numero B-61.843 nel Registro delle Imprese di Lussemburgo, presso il quale è possibile prendere visione dello statuto, e ottenere copie su richiesta.

Lo statuto è stato pubblicato nel "*Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations*" il 23 dicembre 1997. Lo statuto è stato soggetto ad emendamenti e riformulato in lingua inglese il 5 marzo 2007; gli emendamenti pertinenti saranno pubblicati nel "*Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations*" il 23 marzo 2007. L'ultima versione coordinata dello statuto è depositata presso l'ufficio del registro del Tribunale distrettuale di Lussemburgo dove è già stato depositato l'avviso previsto secondo la legge lussemburghese inerente all'offerta di azioni della SICAV e presso il quale è possibile prendere visione di entrambi i documenti e ottenere copie su richiesta.

Il 6 marzo 2007 il consiglio di amministrazione della SICAV ha deciso di nominare DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUXEMBOURG quale Società di gestione ai sensi delle disposizioni del capitolo 13 della legge del 20 dicembre 2002. Nella stessa data DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUXEMBOURG ha delegate la gestione degli investimenti della SICAV a SELLA BANK AG e l'amministrazione a BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA.

L'ammontare del capitale della SICAV è in qualunque momento equivalente al totale del patrimonio netto della SICAV. Il capitale della SICAV sarà adeguato automaticamente in caso di emissione di nuove azioni o in caso di rimborso delle azioni circolanti senza necessità di speciale annuncio o misura divulgativa al riguardo.

La SICAV è gestita da un Consiglio di amministrazione costituito da almeno tre membri, i quali possono essere, ma non necessariamente, degli azionisti della SICAV. Gli amministratori sono nominati dall'assemblea generale degli azionisti della SICAV per un periodo massimo di un anno e possono essere destituiti in qualsiasi momento, con risoluzione dell'assemblea generale degli azionisti. Gli amministratori possono essere rieletti.

4 - POLITICA D'INVESTIMENTO DELLA SICAV E DEI COMPARTI

Obiettivi d'investimento e strategia della SICAV

L'obiettivo dei comparti della SICAV è ottenere un rendimento da investimenti adeguato nella valuta e nei titoli del rispettivo comparto, tenendo conto del capitale azionario e della liquidità del patrimonio della SICAV. Le considerazioni di lungo termine basate su criteri economici prevalgono sull'ottimizzazione degli utili a breve termine gravata di rischi.

La SICAV può sfruttare le tecniche e gli strumenti disponibili nell'ambito dell'investimento in titoli ai fini di una gestione patrimoniale efficiente, compreso l'uso di strumenti derivati o di copertura o a scopo d'investimento, alle condizioni e nel rispetto delle limitazioni previste dalla legge, dal regolamento e dalla prassi amministrativa, nonché nei capitoli 5 e 6 del presente prospetto.

I comparti concentrano i loro investimenti nei titoli e negli strumenti descritti nel rispettivo obiettivo d'investimento, tenendo conto contestualmente delle restrizioni all'investimento applicabili.

I comparti (come e quando vengono emessi) seguono una politica d'investimento indipendente.

Profilo di rischio della SICAV

I prezzi delle azioni nella SICAV sono stabiliti in base ai titoli da attività nella SICAV ogni giorno borsistico e quindi possono salire ma anche scendere. Non è possibile pertanto garantire che gli obiettivi delle politiche d'investimento saranno conseguiti. È inoltre necessario considerare la possibilità per gli investitori di non recuperare l'investimento originale né di recuperarlo integralmente.

Un'ulteriore perdita può derivare dal rischio valutario in caso di investimenti in valute diverse dalla valuta di riferimento del relativo comparto. Il rischio valutario è basato sulle oscillazioni dei tassi di cambio delle valute, che occasionalmente possono essere considerevoli.

Obiettivo e strategia d'investimento del comparto BASIC FUND

Politica d'investimento

Questo comparto, costituito per un periodo illimitato, mira a conseguire uno sviluppo del valore che porti ad una crescita del patrimonio, in conformità con il principio di diversificazione del rischio.

Il comparto, denominato in Euro, investe in varie categorie di valori mobiliari (segnatamente in azioni, obbligazioni convertibili e titoli fruttiferi) emessi da emittenti che sembrano particolarmente promettenti a medio termine dal punto di vista economico e geografico. Il comparto può altresì investire in tutte le altre attività ammissibili per ridurre i rischi e aumentare gli utili; fra queste figurano l'investimento in strumenti derivati finanziari idonei, quali, ma non limitatamente ad essi, diritti di opzione, contratti per consegna differita, contratti a termine e swap.

La valuta di questo comparto è l'Euro.

Mentre la politica del comparto è mantenere investito il patrimonio al fine di perseguire questo obiettivo, è possibile accantonare di volta in volta delle riserve in titoli a breve termine ovvero, fermo restando i limiti previsti nelle restrizioni all'investimento sotto indicate, in strumenti di mercato, per soddisfare le opportunità di investimento quando si presentano. È possibile detenere liquidi o strumenti equivalenti su base accessoria.

Profilo dell'investitore tipico

Il comparto è idoneo per gli investitori che mirano ad ottenere un rendimento maggiore di quanto otterrebbero dal mercato monetario e che, pertanto, accettano un rischio comparativo più alto. Tuttavia le opportunità di rendimento superiore nel lungo termine comportano l'accettazione di oscillazioni del tasso e maggiori rischi.

L'orizzonte d'investimento deve essere di almeno 5 anni.

5 - RESTRIZIONI ALL'INVESTIMENTO

Seguendo il principio della diversificazione dei rischi, il Consiglio di amministrazione avrà la facoltà di stabilire le politiche d'investimento e il comportamento da seguire per la gestione la conduzione degli affari della SICAV. Mentre la SICAV, in virtù dello statuto sociale, ha ampie facoltà per quanto riguarda i tipi d'investimento che può effettuare e i metodi d'investimento che può adottare, il Consiglio di amministrazione ha adottato le restrizioni all'investimento qui di seguito riportate. Inoltre, il Consiglio di amministrazione ha approvato l'impiego, da parte della SICAV, delle tecniche e degli strumenti illustrati nel capitolo 6.

I. Investimenti ammissibili

Gli investimenti di ogni comparto della SICAV comprenderanno unicamente:

Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario

- (a) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati ufficialmente presso una borsa di uno Stato ammesso; e/o
- (b) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati in un altro mercato regolamentato, che opera regolarmente, riconosciuto e aperto al pubblico (un "mercato regolamentato") di uno Stato ammesso; e/o
- (c) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di recente emissione, a condizione che le condizioni di emissione prevedano l'impegno di presentare una richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale su una borsa o un mercato regolamentato in uno Stato ammesso, e che tale ammissione sia prevista entro un anno dall'emissione.

A tal fine per "Stato ammesso" si intende uno Stato membro State dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ("OCSE") e qualunque altro paese di Europa, Asia, Oceania, America e Africa.

- (d) strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un mercato regolamentato la cui emissione o il cui emittente sono di per sé regolamentati ai fini della protezione degli investitori e dei risparmi, purché tali strumenti siano:

* emessi o garantiti da un ente pubblico statale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea (uno "Stato membro"), dalla Banca centrale europea, dall'Unione europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da un altro stato (paese terzo) o, nel caso di uno Stato federale, da uno dei membri che compongono la federazione, o da un organismo pubblico internazionale al quale appartengono uno o più Stati membri, o

* emessi da un organismo i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati, o

* emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale conformemente ai

criteri definiti dal diritto comunitario o da un istituto che è soggetto e si conforma a norme prudenziali considerate dalla CSSF almeno altrettanto rigorose di quelle previste dal diritto comunitario, o

* emessi da altri istituti che appartengono alle categorie approvate dalla CSSF nella misura in cui tali strumenti godano di una protezione degli investitori equivalente a quella prevista al primo, secondo o terzo comma e purché l'emittente sia una società con capitale e riserve pari ad almeno 10 milioni di Euro (Euro 10.000.000,-), presenti e pubblici i conti annuali conformemente alla quarta direttiva 78/660/CEE, sia un soggetto che, all'interno di un gruppo di società comprendenti una o più società quotate in borsa, sia dedicato al finanziamento del gruppo ovvero si tratti di un ente dedicato al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che usufruiscono di una "liquidity line" bancaria.

Tutti i titoli di cui ai punti (a), (b), (c) e (d) di cui sopra definiti nel presente "Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammissibili".

A condizione che la SICAV possa investire anche in valori mobiliari ed altri strumenti del mercato monetario diversi da quelli summenzionati, fermo restando che il totale di tali investimenti non sia superiore al 10% del patrimonio netto del relativo comparto.

Quote di organismi di investimento collettivo

(e) quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM") autorizzate in conformità con la Direttiva 85/611/CEE e successivi emendamenti e/o di altri organismi d'investimento collettivo ("OIC") indipendentemente dal fatto che abbiano sede in uno Stato membro State dell'Unione europea o in un Altro stato, purché:

* tali altri OIC siano autorizzati ai sensi di una legislazione che ne prevede la sorveglianza da parte della CSSF conforme a quanto prospettato dalla normative comunitaria, e che venga garantita una cooperazione fra autorità preposte alla sorveglianza (attualmente gli Stati membri, Svizzera, Norvegia, Stati Uniti, Canada, Giappone e Hong Kong);

* il livello di tutela fornito agli azionisti in tali altri OIC sia equivalente a quanto prescritto per investimenti in OICVM, in particolare riguardo alle norme concernenti la separazione di attività nonché l'assunzione o concessione di prestiti, e la vendita allo scoperto di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario sia compatibile con quanto prescritto dalla Direttiva 85/611/CEE e successivi emendamenti;

* l'attività delle altre OIC è oggetto di relazioni semestrali e annuali tali da consentire la valutazione di attività e passività, reddito e operazioni compiute nel periodo in esame;

* un importo totale non superiore al 10% degli attivi dell'OICVM o di altri OIC, per i quali è previsto l'acquisto, possa essere investito, conformemente agli atti costitutivi di tali organismi, in quote di altri OICVM o OIC.

Depositi presso enti creditizi

- (f) i depositi presso enti creditizi che siano rimborsabili su richiesta o possano essere ritirati, e la loro scadenza sia inferiore a 12 mesi, a condizione che l'istituto di credito abbia sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea o, qualora tale sede sia in un Altro stato, sia soggetto a norme prudenziali considerate dalla CSSF equivalenti a quelle stabilite dal diritto comunitario.

Strumenti finanziari derivati

- (g) strumenti finanziari derivati, compresi strumenti equivalenti che danno luogo a un regolamento in contanti, negoziati su un Mercato regolamentato, e/o strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa ("strumenti derivati OTC"), a condizione che:

* l'attività sottostante consista in strumenti di cui sopra, indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute nei quali la SICAV possa investire conformemente ai propri obiettivi d'investimento e alle politiche applicabili al relativo comparto;

* le controparti di tali transazioni con derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF; e

* gli strumenti derivati OTC siano oggetto di una valutazione affidabile e verificabile su base quotidiana e possano essere venduti, liquidati o chiusi con una operazione di compensazione in qualsiasi momento al loro equo valore su iniziativa della SICAV.

La SICAV assicura quindi che la sua esposizione complessiva a fronte di strumenti derivati non superi il valore netto totale del portafoglio del rispettivo comparto.

L'esposizione è calcolata tenendo conto del valore corrente delle attività sottostanti, del rischio controparte, degli andamenti futuri del mercato e del periodo di tempo disponibile per liquidare le posizioni.

Gli investimenti effettuati in strumenti finanziari derivati possono essere effettuati solo a condizione che l'esposizione a fronte delle attività sottostanti non superi, in totale, i limiti di investimento applicabili.

Se un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario incorpora uno strumento derivato, quest'ultimo deve essere preso in considerazione ai fini della conformità ai requisiti di cui al presente paragrafo.

La SICAV può detenere liquidità su base accessoria.

II. Restrizioni agli investimenti

Un comparto non può:

- (a) investire più del 10% dei suoi attivi netti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da uno stesso organismo emittente. Inoltre il valore totale di tutti i valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di emittenti in cui il comparto abbia investito più del 5% del proprio patrimonio netto non deve essere superiore al 40% del suo valore patrimoniale netto; tali restrizioni non concernono operazioni di deposito e transazioni con derivati OTC effettuate con istituti finanziari soggetti a supervisione prudenziale.

(b) il limite del 10% di cui al precedente punto (a) viene elevato al 35% massimo per i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro, dai suoi enti locali, da un Altro stato o da un organismo pubblico internazionale di cui fanno parte uno o più Stati membri, e tali valori mobiliari e strumenti del mercato monetario non vengono presi in considerazione per l'applicazione del limite del 40% previsto dal summenzionato punto (a).

I limiti precisati nei precedenti punti (a) e (b) non possono essere associati e, di conseguenza, gli investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da uno stesso organismo emittente, in depositi o strumenti derivati effettuati con questo organismo, effettuati in conformità con i punti (a) e (b) non possono, in nessun caso, superare, in totale il 35% del patrimonio netto del comparto.

In deroga ai limiti massimi summenzionati, ciascun comparto è autorizzato ad investire, nel rispetto del principio della ripartizione dei rischi, sino al 100% del proprio patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro, dai suoi enti locali, da un altro Stato membro dell'OCSE o da un organismo internazionale a carattere pubblico a cui aderiscono uno o più Stati membri, a condizione che il comparto detenga i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario di almeno sei diverse emissioni e che i valori mobiliari di una stessa emissione non rappresentino più del 30% del patrimonio netto del comparto.

(c) investire più del 20% del suo patrimonio netto in depositi costituiti da uno stesso organismo.

(d) l'esposizione al rischio verso una controparte in una transazione su strumenti finanziari derivati OTC non può superare il 10% del patrimonio netto del comparto se la controparte è un ente creditizio o il 5% del suo patrimonio netto negli altri casi.

Fermi restando i limiti individuali stabiliti ai summenzionati punti (a), (c) e (d), un comparto non può cumulare:

* investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da un medesimo organismo,

* depositi costituiti presso un medesimo organismo, e/o

* esposizioni risultanti da transazioni su strumenti derivati OTC presso un medesimo organismo, in misura superiore al 20% delle attività del comparto.

Le società che sono incluse nello stesso gruppo ai fini della redazione dei conti consolidati, quali definite conformemente alla direttiva 83/349/CEE o alle norme contabili riconosciute a livello internazionale, sono considerate un unico organismo ai fini del calcolo dei limiti di cui al presente.

Ciascun comparto può investire in totale fino al 20% del suo patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario nell'ambito dello stesso gruppo.

È fatto divieto ai singoli comparti (i) detenere più del 10% dei valori mobiliari circolanti di una classe di un emittente (salvo per quanto previsto al punto (g) seguente); o (ii) acquisire un numero di azioni con diritto di voto in misura tale da consentire alla SICAV di acquisire il controllo legale o gestionale o di esercitare un'influenza significativa sulla gestione

dell'emittente. Questa disposizione non è applicabile alle azioni detenute dalla SICAV rappresentative del capitale di società affiliate che eseguono l'attività di gestione o consulenza esclusivamente per suo conto.

(e) investire, o effettuare transazioni che interessano metalli preziosi, merci o certificati rappresentativi degli stessi.

(f) acquistare o rivendere beni immobili, o qualunque opzione, diritto o interesse che rappresenta gli stessi, ferma restando la facoltà per la SICAV di investire in valori mobiliari garantiti da beni immobili o interessi sugli stessi ovvero la facoltà per la SICAV di acquistare e detenere la proprietà mobiliare o immobiliare che è fondamentale per il perseguimento diretto della sua attività.

(g) investire più del 20% del suo patrimonio netto in un unico OICVM od OIC. Ciascun comparto di un OICVM od OIC con più comparti deve essere considerato come un emittente separato, purché sia garantita l'osservanza del principio di separazione degli obblighi dei diversi comparti nei confronti di terzi.

Gli investimenti in organismi di investimento collettivo diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari non possono superare in totale il 30% del patrimonio netto di un comparto. Quando un comparto ha investito in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e/o in organismi di investimento collettivo, le attività dei rispettivi organismi di investimento collettivo in valori mobiliari od organismi di investimento collettivo non devono obbligatoriamente essere associati ai fini dei limiti previsti nei summenzionati punti da (a) a (d).

Nessuna commissione di sottoscrizione o di rimborso può essere addebitata al comparto, salvo la commissione di sottoscrizione o di rimborso direttamente esigibile rispetto al fondo target, qualora il comparto investa in quote dell'OICVM e/o di altri OIC che sono gestite, direttamente o in base ad una delega, dalla stessa società di gestione o da un'altra società ad essa collegata per effetto di gestione o controllo comune, o di partecipazione sostanziale diretta o indiretta.

Un comparto non può acquisire più del 25% delle quote dello stesso OICVM e/o di altri OIC.

(h) acquistare valori mobiliari su margine (la SICAV può tuttavia ottenere credito a breve termine necessario per la definizione dell'acquisto e vendita di titoli) o effettuare vendite a breve di titoli o mantenere una posizione di scoperto. I depositi o altri conti in connessione con i diritti di opzione, contratti per consegna differita o a termine su strumenti finanziari, consentiti secondo i limiti di cui al punto (g) "strumenti finanziari derivati" nella sezione sugli investimenti ammissibili del capitolo 5, non sono considerati come margine per questo scopo.

(i) concedere prestiti o prestare avalli o garanzie a favore di altri soggetti, premesso che ai fini di tale restrizione (i) l'acquisizione di valori mobiliari ammissibili e strumenti del mercato monetario in forma parzialmente pagata e (ii) l'acquisto di valuta estera per finanziamenti paralleli di garanzia ("back to back"), e/o il prestito dei titoli del portafoglio non superiore alla metà del valore e per un periodo non superiore a 30 giorni salvo il contratto di prestito sia rescindibile in qualsiasi momento, non sono considerati come concessione di prestiti, premesso che il prestito di titoli sia effettuato nell'ambito di un sistema standardizzato di prestito organizzato da un organismo riconosciuto di compensazione di titoli o attraverso un istituto finanziario di prim'ordine specializzato in questo tipo di operazioni e in conformità con tutte le leggi e norme applicabili.

(j) assumere prestiti per somme che in totale superino il 10% delle sue attività nette, secondo il valore di mercato al momento dell'assunzione del prestito e sempre che tali prestiti vengano concessi come misura temporanea.

(k) ipotecare, costituire in pegno o gravare in qualsiasi modo, come garanzia di un debito, i titoli di cui la SICAV sia titolare o possessore, ad eccezione di quanto necessario in relazione ai prestiti consentiti di cui al punto (h) di cui sopra, nel qual caso dette ipoteche, pegni, gravami o cessioni non possono eccedere la percentuale delle attività nette del comparto necessaria a garantire tali prestiti; il deposito dei titoli o di altri beni in un conto separato in relazione ad opzioni o contratti a termine su strumenti finanziari, non sarà considerato pegno, ipoteca o garanzia o gravame, a tal fine.

(l) effettuare investimenti tali da comportare l'assunzione di una responsabilità illimitata.

(m) sottoscrivere titoli di altri emittenti.

Qualora le limitazioni di cui ai summenzionati punti (a), (b), (c) e (d) vengano superate per ragioni che esulano dal controllo della SICAV o in seguito all'esercizio di diritti di sottoscrizione, obiettivo primario della SICAV nell'ambito delle proprie operazioni di vendita dovrà essere quello di porre rimedio alla situazione creatasi, tenendo in debito conto gli interessi degli azionisti.

La SICAV si assume i rischi che ritiene ragionevoli per il conseguimento degli obiettivi prefissati; tuttavia, non può garantire il raggiungimento degli obiettivi a causa delle oscillazioni dei cambi ed altri rischi connessi agli investimenti in valori mobiliari.

6 - TECNICHE E STRUMENTI RELATIVI AI VALORI MOBILIARI E AGLI STRUMENTI DEL MERCATO MONETARIO

Salvo quanto diversamente disposto nella politica d'investimento di ogni comparto, la SICAV può adottare le tecniche e gli strumenti disponibili nell'ambito degli investimenti in valori mobiliari ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, secondo le condizioni ed entro i limiti contemplati legge, dal regolamento e la prassi amministrativa e come descritto nel presente.

1. Prestito di titoli

Ciascun comparto può dare o prendere in prestito titoli a condizione che vengano rispettate le seguenti restrizioni:

- Ciascun comparto può concedere in prestito titoli unicamente nell'ambito di un sistema standardizzato di prestito organizzato da un organismo riconosciuto di compensazione titoli o attraverso un istituto finanziario di prim'ordine specializzato in questo tipo di operazioni.
- Il valore delle operazioni di prestito titoli non può essere superiore al 50% della valutazione globale del portafoglio di titoli del comparto. Le operazioni di prestito titoli non possono protrarsi per un periodo superiore a 30 giorni.

Queste due restrizioni non riguardano un comparto che abbia la facoltà, in qualsiasi momento, di rescindere il contratto e di ottenere la restituzione dei titoli prestati.

- Ogni comparto deve ricevere una garanzia collaterale sufficiente come descritto nella sezione 3 nel prosieguo; tale garanzia non sarà necessaria se il prestito titoli è effettuato attraverso un istituto di prestito standardizzato che offra garanzie considerate sufficienti ed equivalente alla gestione collaterale.
- Poiché i comparti sono open-ended, ogni comparto deve garantire che le operazioni di prestito sui titoli siano mantenute ad un livello tale da poterne consentire, in qualsiasi momento, la facoltà di rimborsare le azioni.

2. Pronti contro termine e operazioni "réméré"

- Ciascun comparto può occasionalmente prendere parte a operazioni "réméré" che consistono nell'acquisto e nella vendita di titoli con una clausola che riservi al venditore il diritto di riacquistare dall'acquirente i titoli venduti al prezzo e alle condizioni specificate dalle due parti in un accordo contrattuale.
- Ciascun comparto può occasionalmente effettuare operazioni pronti contro termine che consistono nell'acquisto e nella vendita di titoli con simultaneo accordo per il venditore di riacquistare dall'acquirente i titoli venduti al prezzo e nei termini specificati dalle due parti in un accordo contrattuale.
- Nelle operazioni "réméré" e in quelle pronti contro termine, il comparto interessato potrà agire sia da acquirente sia da venditore.
- Il comparto in questione non può acquistare o vendere titoli tramite operazioni "réméré" o di pronti contro termine, a meno che la controparte non sia un'istituzione finanziaria di prim'ordine specializzata in questo tipo di operazioni.
- Per tutta la durata di un'operazione "réméré" o di pronti contro termine, e qualora il comparto agisca da acquirente, non può vendere i titoli oggetto del contratto prima che sia stato esercitato dalla controparte il diritto di riacquisto di tali titoli o che sia scaduto il termine del contratto.

Poiché si tratta di comparti a capitale variabile, ogni comparto deve assicurare di mantenere l'entità dei titoli acquistati con patto di riacquisto a un livello tale da potere fare fronte in qualsiasi momento ai propri obblighi di rimborso.

- Il rischio della controparte sulle operazioni "réméré" o di pronti contro termine non può superare il 10% delle attività di un comparto se la controparte è un istituto di credito riconducibile a quelli di cui al punto (f) "depositi presso enti creditizi" nella sezione sugli investimenti ammissibili del capitolo 5. In tutti gli altri casi tale limite è posto al 5%.

Il rischio della controparte è ridotto del valore di ogni collaterale ricevuto dalla controparte come contemplato nella sezione 3 seguente.

3. Gestione del collaterale

Nell'ambito delle operazioni di prestito o nel momento in cui vengono concluse operazioni "réméré" o di pronti contro termine, ogni comparto deve ricevere, in linea di principio, un collaterale, il cui valore, alla conclusione del contratto, sia almeno uguale al valore di valutazione complessivo dei titoli prestati.

Tale collaterale deve essere fornito sotto forma di:

- a) mezzi liquidi o altre forme accettabili di liquidità, o

- b) titoli emessi e/o garantiti da uno stato membro dell'OCSE o dai suoi enti pubblici territoriali o da istituzioni e organismi sopranazionali a carattere comunitario, regionale o mondiale, o
- c) titoli fruttiferi e obbligazioni convertibili, a condizione che tali strumenti siano emessi o garantiti da istituzioni di prim'ordine e siano sufficientemente in liquidi, o
- d) titoli quotati sulla borsa valori di uno stato membro dell'Unione europea, Svizzera, Canada, Giappone o Stati Uniti, o
- e) azioni o quote di altri OICVM o OIC, premesso che tali fondi d'investimento investano in strumenti del mercato monetario e attivi liquidi, ed abbiano un rating creditizio AAA o qualunque altra forma di rating considerata equivalente, o
- f) azioni o quote di altri OICVM o OIC, premesso che tali fondi d'investimento investano principalmente in strumenti quotati come ai summenzionati punti (c) e (d).

Il collaterale deve essere bloccato a favore di ogni comparto fino al termine del contratto di prestito.

7 - LA SOCIETÀ DI GESTIONE

La SICAV è gestita dal Consiglio di amministrazione il quale ha la responsabilità complessiva della gestione e amministrazione della SICAV, suoi comparti e corrispondenti classi e sottoclassi di azioni, dell'autorizzazione alla costituzione di comparti, classi e sottoclassi e della formulazione e monitoraggio delle loro politiche d'investimento e restrizioni.

Per l'attuazione della politica d'investimento di ciascun comparto e la gestione dei loro attivi, l'amministrazione e il marketing della SICAV, il Consiglio di amministrazione ha nominato una società di gestione costituita ai sensi del capitolo 13 della legge del 20 dicembre 2002, DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUXEMBOURG (la "società di gestione"). A tal fine, la SICAV e la società di gestione hanno stipulato un Contratto di gestione del portafoglio collettivo, datato 6 marzo 2007.

La società di gestione è una società per azioni (société anonyme) del Lussemburgo, costituita il 20 dicembre 2004. Il suo capitale sociale è pari a Euro 2.000.000,-. La sua sede sociale è sita al 12 di rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo. Scopo principale della società di gestione è la gestione dell'OICVM e di altri OIC compresa la gestione degli investimenti, l'amministrazione e il marketing dell'OICVM e di altri OIC.

Ai fini di adempiere in maniera più efficiente ai suoi obblighi, la società di gestione può delegare a terzi, per suo conto e sotto la sua responsabilità, la facoltà di eseguire una o più delle sue funzioni.

Il suo consiglio di amministrazione è composto come segue:

- Sig. Geert De Bruyne, Direttore esecutivo, Banque Degroof Luxembourg SA
- Mr. Alain Léonard, Direttore esecutivo, Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg

- Mr. Patrick Wagenaar, Amministratore membro del Comitato esecutivo, Banque Degroof Luxembourg SA
- Mr. Vincent Planche, Amministratore membro del Comitato esecutivo, Degroof Fund Management Company SA
- Mr. Benoît Daenen, Amministratore, Degroof Corporate Finance

Le persone che svolgono l'attività di società di gestione presso la sua sede legale sono le seguenti:

Sigg. Alain Léonard e Christian Berbé.

In data del presente prospetto, la società di gestione gestisce integralmente o parzialmente i seguenti organismi di investimento collettivo: AQUA, AQUA-REND, ISIS, ORION SICAV, DEMETER, ESPRIT (European Partners Investment Trust), ASIA PACIFIC PERFORMANCE, HECTOR SICAV, PRIVAT/DEGROOF SICAV, IT FUNDS, SHARE, BANKPYME STRATEGIC FUNDS SICAV, BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND, BEARBULL SELECTOR, SAIV SICAV, VENUS, IGNI, ETHIAS LIFE FUND, FIXE, ULYSSES, BLUE CHIP SELECTION, BB BONDS, DIAMAN Sicav, ZENIT MULTISTRATEGY SICAV, LEAF e OSIRIS.

Come remunerazione dei suoi servizi, la società di gestione percepirà dalla SICAV, trimestralmente, una commissione di gestione applicabile sul valore patrimoniale netto medio del comparto BASIC FUND nel trimestre interessato, al seguente tasso annuale: 0,075% con un minimo di Euro 7.500,-

8 - IL GESTORE DEGLI INVESTIMENTI

Ai sensi di un contratto ("Contratto di gestione degli investimenti") stipulato tra la società di gestione e la SICAV il 6 marzo 2007, è stata nominata SELLA BANK AG (il "gestore degli investimenti") per la gestione del portafoglio di investimenti della SICAV. Subordinatamente alle condizioni del presente contratto, il gestore degli investimenti gestirà il portafoglio di titoli del comparto BASIC FUND della SICAV, nel rispetto della strategia di gestione del comparto e dei limiti all'investimento del comparto.

Come remunerazione dei suoi servizi, la società di gestione pagherà al gestore degli investimenti a carico della SICAV, trimestralmente, una commissione di gestione applicabile al valore patrimoniale netto medio del comparto BASIC FUND nel trimestre interessato, al seguente tasso annuale: 1,40%.

Inoltre, il gestore degli investimenti percepirà dalla società di gestione a carico della SICAV una commissione di performance trimestrale del 15% dell'aumento del valore patrimoniale netto delle azioni nel comparto BASIC FUND, calcolato secondo il cosiddetto metodo di crescita del capitale netto, ossia il calcolo viene effettuato sulla base del valore patrimoniale netto valido l'ultimo giorno di valutazione in cui è stata pagata una commissione di performance. Questo significa che la commissione di performance viene corrisposta solo quando si raggiunge un nuovo aumento storico del valore patrimoniale netto il giorno di valutazione (principio dell'"high watermark").

SELLA BANK AG è stata costituita a Zurigo il 22 aprile 1982 sotto forma di società a responsabilità limitata soggetta al diritto e alle normative della Svizzera. Il suo capitale

sottoscritto al 30 settembre 2006 è pari a CHF 13.600.000,-. Le sue attività principali consistono nel private banking e nella gestione patrimoniale.

9 - DEPOSITARIO

LA BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA, con sede legale al 12 di rue Eugène Ruppero, Luxembourg, è stata nominata banca depositaria della SICAV (il "depositario") ai sensi di un contratto di depositario siglato il 3 marzo 2006 per una durata illimitata, aggiornato il 6 marzo 2007.

Ciascuna delle parti può rescindere il contratto salvo preavviso di 90 giorni.

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA è stata costituita come società per azioni Luxembourg (société anonyme) il 29 gennaio 1987 ed ha sede legale in 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo. Svolge attività bancarie dalla sua costituzione e al 30 settembre 2006 il suo capitale e riserve erano pari a Euro 91.665.207,-.

Il depositario eserciterà le sue funzioni e responsabilità conformemente alla legge del 20 dicembre 2002. La custodia degli attivi della SICAV spetterà al depositario sia direttamente sia, sotto la sua responsabilità, tramite incaricati, agenti o delegati del depositario.

Il depositario ha inoltre il dovere di:

- a) garantire che le operazioni di vendita, emissione, rimborso e cancellazione di azioni effettuate da o per conto della SICAV siano svolte in conformità con la legge del 20 dicembre 2002 o dello Statuto sociale della SICAV ;
- b) garantire che le transazioni concernenti gli attivi della SICAV siano regolate entro i termini d'uso;
- c) garantire che le entrate attribuibili alla SICAV siano assegnate conformemente allo Statuto.

Commissioni

La SICAV paga delle commissioni, in conformità con la normale prassi del Lussemburgo, al depositario. Le commissioni sono pagabili trimestralmente in arretrato e si basano sul valore patrimoniale netto medio del comparto BASIC FUND nel trimestre interessato. Sono pagate effettivamente, al seguente tasso annuale:

0,15% annuo sul patrimonio netto medio del comparto
con commissione su transazione di Euro 25,- per transazione

10 - AMMINISTRAZIONE

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA è stata nominata agente domiciliatario e societario, agente amministrativo e responsabile per le registrazioni e i trasferimenti della

SICAV (l'"agente") ai sensi di un contratto di servizi per fondo d'investimento stipulato con la società di gestione il 6 marzo 2007 per una durata illimitata.

Ciascuna delle parti può rescindere il contratto con preavviso di 90 giorni alla controparte.

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA sarà responsabile delle funzioni amministrative generali della SICAV richieste dal diritto lussemburghese e per l'elaborazione dell'emissione, la conversione e il rimborso delle azioni, il calcolo del valore patrimoniale netto delle azioni nella SICAV e la tenuta dei libri contabili della SICAV.

Commissioni

La società di gestione paga le commissioni, in conformità con la normale prassi del Lussemburgo, all'agente a carico della SICAV. Le commissioni sono pagabili trimestralmente rispettivamente annualmente e sono espresse come commissioni fisse

contabilità e calcolo del valore patrimoniale netto:

una commissione fissa mensile di Euro 1.850,- per BASIC FUND, pagabile trimestralmente

agenzia di domiciliazione e societaria:

una commissione fissa annuale di Euro 7.500,- per la SICAV, pagabile annualmente

responsabile per le registrazioni e i trasferimenti

una commissione fissa annuale di Euro 1.250,- per BASIC FUND, pagabile trimestralmente, con una commissione su transazione di Euro 25,- per transazione

11 - AZIONI

Fermo restando le restrizioni descritte nel seguito, le azioni di ogni comparto, classe e sottoclasse sono liberamente trasferibili ed hanno diritto di partecipare equamente agli utili e proventi della liquidazione attribuibili a tale comparto, classe e sottoclasse. Le azioni, che devono essere interamente liberate e sono senza valore alla pari, non prevedono alcun diritto privilegiato o di opzione, e ciascuna azione dà diritto a un voto alle assemblee generali degli azionisti e a tutte le assemblee del rispettivo comparto, classe e/o sottoclasse. Le frazioni di azioni non danno diritto di voto. Le azioni rimborsate dalla SICAV diventano nulle e senza valore.

Non esistono restrizioni al numero di azioni che possono essere emesse. I diritti connessi alle azioni sono quelli di cui alla legge del 10 agosto 1915 relativa alle società commerciali, e successivi emendamenti, nella misura in cui tale legge non sia stata superata dalla legge del 20 dicembre 2002.

La SICAV si riserva il diritto di rifiutare una domanda di sottoscrizione in qualsiasi momento.

Azioni di capitalizzazione

Nel BASIC FUND è disponibili solamente il seguente tipo di azioni: azioni di capitalizzazione ("azioni cap sottoclasse B") che non danno diritto ad alcun pagamento di dividendo.

Azioni nominative

Le azioni sono emesse unicamente in forma nominativa, e gli azionisti riceveranno relativa conferma di registrazione nel registro degli azionisti. I certificati relativi alle azioni nominative saranno rilasciati solo su richiesta. Se un azionista desidera che venga rilasciato più di un certificato azionario per le sue azioni, il costo di tali certificati supplementari sarà addebitato all'azionista stesso.

Il registro degli azionisti è custodito presso la sede legale del responsabile per le registrazioni e i trasferimenti. La conferma della registrazione sarà inviata all'azionista entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui sarà pervenuta adeguata conferma del pagamento della somma versata per la domanda di azioni.

Il consiglio di amministrazione può decidere di emettere frazioni di azioni nominative fino a tre decimi, per le quali sarà rilasciata solo una conferma di registrazione.

Partecipazioni congiunte

Le azioni possono essere detenute congiuntamente, tuttavia, la SICAV riconosce soltanto una persona come avente diritto ad esercitare i diritti attinenti a ciascuna delle azioni della SICAV. Salvo diversamente stabilito dal Consiglio di amministrazione, la persona avente diritto ad esercitare tali diritti sarà la persona il cui nome appare per primo nel modulo di domanda.

12 - VALORE PATRIMONIALE NETTO

Calcolo del valore patrimoniale netto

Il valore patrimoniale netto per azione (qui di seguito "valore patrimoniale netto") di ciascun comparto, classe e sottoclasse è stabilito sotto la responsabilità del consiglio di amministrazione.

Fermo restando le disposizioni del presente capitolo, ai fini del BASIC FUND, il "Giorno di valutazione" (qui di seguito il "giorno di valutazione") sta ad indicare ogni giovedì. Qualora un giovedì cada in un giorno di festività pubblica o festa nazionale, il valore patrimoniale netto sarà calcolato il giorno lavorativo successivo in Lussemburgo.

Il valore patrimoniale netto di ogni comparto, classe e sottoclasse sarà espresso nella valuta di riferimento di denominazione del rispettivo comparto (o in qualunque altra valuta stabilita dal consiglio di amministrazione).

Il valore patrimoniale netto per ogni classe di azioni di ogni comparto è calcolato dividendo gli attivi della SICAV corrispondenti a tale classe meno la quota di passivi attribuibile alla suddetta classe, per il numero di azioni di tale classe circolante nel giorno di valutazione e arrotondandolo per eccesso o per difetto al più vicino cent o alla più vicina unità della relativa valuta di riferimento. Per evitare ogni dubbio, l'unità di una valuta di riferimento è l'unità più piccola di tale valuta (ad es. se la valuta di riferimento è l'Euro, l'unità è il cent).

La percentuale del valore patrimoniale netto complessivo di ogni sottoclasse di azioni nell'ambito di una classe è stabilita dal rapporto delle azioni emesse di ogni sottoclasse di azioni di una classe rispetto al numero complessivo di azioni emesse in tale classe, e sarà regolato successivamente in relazione alle distribuzioni effettuate e alle emissioni, le conversioni e i rimborsi di azioni come segue:

- (1) ogni qualvolta viene effettuata una distribuzione (in conformità con il capitolo 17 del presente), il valore patrimoniale netto delle azioni dis sottoclasse A è ridotto dell'importo della distribuzione (generando una riduzione della percentuale del valore patrimoniale netto attribuita a queste azioni), mentre il valore patrimoniale netto delle azioni cap sottoclasse B rimane invariato (generando un aumento della percentuale del valore patrimoniale netto attribuito a queste azioni);
- (2) ogni qualvolta vengono emesse, convertite o rimborsate azioni, il valore patrimoniale netto della rispettiva sottoclasse di azioni all'interno della relativa classe viene aumentato o ridotto dell'importo ricevuto o liberato.

Per il momento la SICAV ha disposto la pubblicazione del valore patrimoniale netto del BASIC FUND in Il Sole/24 Ore, Bloomberg e Morningstar Europe.

Il consiglio di amministrazione può, di volta in volta, aggiungere o rimuovere un quotidiano dall'elenco summenzionato.

Attivi della SICAV

Gli attivi della SICAV includono:

- tutte le disponibilità di cassa o in deposito, compresi gli interessi maturati ma non ancora incassati e gli interessi maturati su detti depositi fino al giorno di valutazione;
- tutti gli effetti e le cambiali a vista nonché i crediti da riscuotere (compresi i proventi delle vendite di titoli non ancora incassati);
- tutti i titoli, le quote, le azioni, i titoli di debito, i diritti di opzione o di sottoscrizione e gli altri investimenti e valori mobiliari detenuti dalla SICAV;
- tutti i dividendi e proventi delle distribuzioni dariceversi da parte della SICAV in contanti o in titoli e di cui la SICAV sia a conoscenza;
- tutti gli interessi maturati, ma non ancora percepiti e gli interessi prodotti fino al giorno di valutazione dai valori mobiliari o altri titoli fruttiferi di proprietà della SICAV, a meno che tali interessi non siano compresi nella quota capitale di detti titoli;
- le spese di costituzione della SICAV, nella misura in cui le stesse non siano state ammortizzate;e
- tutti gli altri attivi di qualsiasi tipo, tra cui i risconti attivi.

Valutazione degli attivi della SICAV

Il valore degli attivi della SICAV sarà determinato come segue:

- il valore delle liquidità in cassa o in deposito, degli effetti e delle cambiali a vista nonché dei crediti da riscuotere, dei risconti attivi e dei dividendi e interessi deliberati o venuti a scadenza ma non ancora incassati sarà costituito dal valore nominale degli stessi, a meno che non risulti improbabile che tale valore possa essere incassato. In tal caso, il valore di questi attivi sarà determinato deducendo gli importi che la SICAV riterrà adeguati per riflettere il vero valore;
- la valutazione dei titoli quotati in una borsa valori ufficiale o negoziati in un altro mercato regolamentato, riconosciuto e aperto al pubblico, è basata sull'ultima quotazione nota in Lussemburgo il giorno di valutazione e, se tale valore mobiliare è negoziato in diversi mercati, sulla base dell'ultimo prezzo noto sul mercato considerato il mercato principale per la negoziazione di tale titolo. Se l'ultimo prezzo noto non è rappresentativo, la valutazione sarà basata sul probabile valore di realizzo stimato dal consiglio di amministrazione con prudenza e in buona fede;
- i titoli non quotati né scambiati in una borsa valori o in altri mercati regolamentati, saranno valutati sulla base del probabile valore di realizzo stimato dal consiglio di amministrazione con prudenza e in buona fede;
- il valore di liquidazione dei contratti per consegna differita, a pronti, a termine o con diritto di opzione non scambiati in una borsa valori o in altri mercati regolamentati, sta ad indicare il loro valore di liquidazione netto determinato, ai sensi delle politiche stabilite dal consiglio di amministrazione, su una base applicata uniformemente per ogni diversa varietà di contratti. Il valore di liquidazione dei contratti per consegna differita, a pronti, a termine o con diritto di opzione scambiati nelle borse valori o nei mercati regolamentati saranno basati sugli ultimi prezzi di regolamento disponibili di questi contratti sulle borse valori e sui mercati regolamentati in cui sono scambiati dalla SICAV quei particolari contratti per consegna differita, a pronti, a termine o con diritto di opzione; a condizione che se un contratto per consegna differita, a pronti, a termine o con diritto di opzione non potesse essere liquidato il giorno in cui vengono stabiliti gli attivi netti nei suoi confronti, la base per determinare il valore di liquidazione di tale contratto sia il valore che riterrà equo e ragionevole il consiglio di amministrazione. Gli swap saranno valutati al loro valore di mercato:
- attività o passività denominate in una valuta diversa dall'Euro saranno convertite in Euro sulla base del tasso di cambio in vigore il relativo giorno lavorativo bancario in Lussemburgo; e
- quote in altri OICVM o OIC sono valutate sulla base dell'ultimo valore patrimoniale netto disponibile.

I passivi della SICAV

Ogni comparto è responsabile solo per le passività attribuibili al comparto stesso.

I passivi della SICAV comprendono:

- tutti i prestiti, gli effetti maturati e i debiti;
- tutte le obbligazioni note, siano esse maturate o no, tra cui tutte le obbligazioni contrattuali scadute relative a pagamenti in denaro o in natura (ivi compresi gli importi dei dividendi deliberati dalla SICAV ma non ancora pagati);

- tutte le riserve autorizzate o approvate dal consiglio di amministrazione, in particolare quelle che sono state costituite per riflettere un possibile deprezzamento di alcuni investimenti della SICAV;
- ogni altra obbligazione della SICAV, a eccezione di quelle rappresentate da risorse proprie della SICAV stessa. Per valutare l'importo di dette passività, la SICAV deve prendere in considerazione tutti i costi a carico della stessa, tra cui
 - i rimborsi a tutti gli amministratori delle loro ragionevoli spese di viaggio, vitto e alloggio, ed altre spese accessorie per la partecipazione e i trasferimenti nelle riunioni del consiglio di amministrazione, o di comitati dello stesso, o dalle assemblee generali degli azionisti della SICAV;
 - gli onorari e le spese di commercialisti, avvocati ed altri consulenti professionali della SICAV;
 - i costi di revisione dei bilanci annuali della SICAV;
 - le commissioni e/o le spese dovute alla società di gestione, il gestore degli investimenti, il depositario (inclusi eventuali corrispondenti (istituto di compensazione o banca) del depositario a cui viene affidata la custodia degli attivi della SICAV), l'agente domiciliatario e qualunque altro agente della SICAV nonché l'agente(i) di intermediazione e i distributori e/o incaricati come previsto nei rispettivi contratti con la SICAV; le commissioni e le spese di tutti gli (eventuali) agenti pagatori, rappresentanti e agenti per la quotazione della SICAV;
 - tutte le tasse societarie e le tasse governative e imposte pagabili dalla SICAV nel Lussemburgo o altrove;
 - i costi di stampa, traduzione (se necessario), pubblicazione e distribuzione della relazione e del bilancio semestrali, della relazione e del bilancio annuale verificati, di tutti i prospetti informativi e qualunque altro materiale di pubblicazione richiesto per legge ed i prezzi di pubblicazione sulla stampa finanziaria;
 - gli oneri e le spese connessi alla registrazione (e al mantenimento della registrazione) della SICAV presso le agenzie governative o le borse valori per consentire la vendita o la negoziazione delle azioni, compresa la preparazione, traduzione, stampa e deposito di prospetti o materiale simile ad uso di una giurisdizione particolare;
 - spese od oneri di brokeraggio, commissioni, spese ed oneri fiscali o governativi relativi o attinenti all'acquisizione, la partecipazione o la vendita di una parte degli attivi della SICAV o in altro modo connesse alla sua attività;
 - le spese e gli oneri fiscali e governativi relativi all'acquisto, la vendita, l'emissione, la cessione o la conversione delle azioni della SICAV e agli aumenti del capitale azionario della SICAV e relativi al pagamento dei dividendi o all'esecuzione di altre distribuzioni al riguardo;
 - qualunque interesse, commissione o spesa pagabile su prestiti contratti dalla SICAV;
 - tutte le spese delle assemblee degli azionisti e delle riunioni del consiglio nonché di preparazione, stampa, divulgazione e, se così stabilito, di pubblicazione di avvisi e circolari agli azionisti;
 - la stampa di certificati in forma nominativa o al portatore, cedole;
 - tutte le altre spese amministrative.

Le spese derivanti dalle attività promozionali al fine di attrarre nuovi investitori non sono addebitate agli attivi della SICAV.

Ogni azione della SICAV che sta per essere rimborsata viene considerata un'azione in emissione fino alla chiusura delle attività del giorno di valutazione pertinente e il suo prezzo, da questo momento fino alla riscossione del prezzo di rimborso, è considerato una passività della SICAV. Ogni azione viene trattata come se emessa al momento della chiusura delle attività il giorno di valutazione in cui ne è stato stabilito il prezzo di vendita. Prima di essere riscosso dalla SICAV, il prezzo di vendita viene considerato un importo dovuto alla SICAV.

13 - SOSPENSIONE DEL CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO E DELL'EMISSIONE, DEL RIMBORSO E DELLA CONVERSIONE DI AZIONI

La SICAV può sospendere temporaneamente il calcolo del valore patrimoniale netto per azione di uno o più comparti, e di conseguenza l'emissione, il rimborso e la conversione delle azioni nei seguenti casi:

- a) quando un mercato o una borsa in cui viene quotata una parte sostanziale degli investimenti della SICAV in un dato momento, sono chiusi (per motivi diversi dalle consuete festività), o quando le transazioni sono sospese o sono soggette a restrizioni.
- b) quando è in atto una situazione politica, economica, militare, monetaria sociale o di forza maggiore, che esula dalla responsabilità o controllo della SICAV e rende impraticabile la vendita delle sue attività attraverso i normali canali, senza ledere gravemente gli interessi degli azionisti.
- c) in caso di guasto o interruzione degli strumenti di comunicazione normalmente impiegati per determinare il valore di uno degli investimenti della SICAV o dei prezzi correnti di un mercato o una borsa valori.
- d) qualora limitazioni di scambi o di movimenti di capitale impediscano l'esecuzione di operazioni per conto della SICAV o nel caso in cui operazioni di acquisto o vendita delle attività della SICAV non siano realizzabili a normali tassi di cambio.
- e) su decisione del consiglio di amministrazione, dal momento della convocazione dell'assemblea nel corso della quale sarà proposta la liquidazione della SICAV.
- f) quando, a parere del consiglio di amministrazione, esistono circostanze inusuali in cui sarebbe impraticabile o non equo verso gli azionisti continuare a negoziare le azioni di un comparto della SICAV.
- g) quando il calcolo del valore patrimoniale netto per quota o azione di una parte sostanziale degli organismi di investimento collettivo in cui investe la SICAV, viene sospeso e questa sospensione ha una ripercussione materiale sul valore patrimoniale netto per azione di un comparto.

In tal caso, le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione in corso saranno negoziate sulla base del valore patrimoniale netto allora calcolato.

In circostanze eccezionali che possono avere ripercussioni negative sugli interessi degli azionisti oppure in caso di ricezione di un numero elevato di domande di rimborso relativamente a un comparto, il consiglio di amministrazione della SICAV si riserva il diritto di non determinare il prezzo delle azioni se non dopo avere eseguito, non appena possibile, le necessarie vendite di attività per conto del comparto in questione.

In particolare, se ad una determinata data le domande di rimborso riguardano più del 10% del totale delle azioni in circolazione del comparto, la SICAV può decidere che l'elaborazione di quella parte delle azioni presentata per il rimborso, che supera il 10% del totale delle azioni circolanti, venga posticipata al giorno di valutazione successivo. In tal caso, le domande di rimborso in sospeso saranno ridotte in proporzione e in tale data le domande di rimborso, di cui è stato posticipato il pagamento, saranno prese in considerazione prioritariamente rispetto alle domande successive. Poiché il prezzo di rimborso varia secondo lo sviluppo del valore patrimoniale netto, il prezzo percepito dall'azionista al momento del rimborso può essere superiore o inferiore al prezzo di emissione pagato.

I sottoscrittori e gli azionisti che hanno presentato domanda di rimborso e conversione saranno informati della sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto.

Se opportuno, la sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto sarà pubblicata dalla SICAV e sarà notificata agli azionisti che abbiano richiesto la sottoscrizione, il rimborso o la conversione delle loro azioni alla SICAV al momento di depositare la loro domanda scritta di sottoscrizione, rimborso o conversione.

Le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione sospese possono essere ritirate con avviso scritto, purché la SICAV riceva tale avviso prima del termine della sospensione.

Le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione sospese saranno prese in considerazione il primo giorno di valutazione dopo la fine della sospensione.

14 - PROCEDURE DI EMISSIONE, SOTTOSCRIZIONE E PAGAMENTO DELLE AZIONI

Il consiglio di amministrazione è autorizzato a emettere azioni di ciascun comparto in qualunque giorno che sia un giorno di valutazione per il comparto interessato.

Sottoscrizione

Non è previsto un minimo per le sottoscrizioni.

Le azioni del comparto BASIC FUND saranno emesse al valore patrimoniale netto per azione determinato il giorno di valutazione pertinente, maggiorato di un onere di acquisto pari ad un massimo del 2% a favore di coloro che hanno collocato le azioni.

Le domande di sottoscrizione pervenute alla SICAV entro le ore 17.00 (ora del Lussemburgo) del giorno lavorativo bancario in Lussemburgo precedente il giorno di valutazione, saranno evase, se accettate, sulla base del valore patrimoniale netto stabilito in tale giorno di valutazione. Le domande pervenute dopo tale termine saranno evase il giorno di valutazione successivo. Il prezzo di sottoscrizione di ogni azione è pagabile entro 3 giorni lavorativi bancari del Lussemburgo a partire dal giorno di valutazione applicabile.

Procedura di pagamento

Gli importi relativi alle sottoscrizioni sono esigibili nella valuta di riferimento del comparto interessato e devono essere versati sull'apposito conto del depositario in conformità con le istruzioni di pagamento illustrate nel modulo di domanda. Saranno accettate domande in ogni altra valuta principale liberamente convertibile; in tal caso i costi di conversione valutaria saranno a carico dei sottoscrittori interessati.

La SICAV può accettare di emettere azioni come compenso per un contributo in natura di investimenti ammissibili, conformemente alle condizioni previste dal diritto lussemburghese, segnatamente l'obbligo di consegnare una relazione di valutazione dei Revisori della SICAV e a condizione che tali attivi siano conformi alla politica d'investimento e alle restrizioni del relativo comparto. Ogni costo sostenuto rispetto a un contributo in natura è a carico degli azionisti interessati.

L'emissione di azioni di un comparto saranno sospese ogni qual volta la determinazione del valore patrimoniale netto per azioni di tale comparto viene sospesa (vedere capitolo "Sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto, dell'emissione, del rimborso e della conversione di azioni").

Il consiglio di amministrazione si riserva il diritto di: (i) accettare o rifiutare integralmente o parzialmente le domande per qualunque motivo; (ii) limitare la distribuzione di azioni a un dato comparto, classe e/o sottoclasse in specifici paesi; e (iii) rimborsare le azioni detenute da persone non autorizzate all'acquisto o al possesso delle azioni della SICAV.

Protezione contro le pratiche di "late trading" e "market timing"

La SICAV e, in sua vece, l'agente garantisce che le pratiche di "late trading" e "market timing" saranno eliminate rispetto alla distribuzione delle azioni della SICAV. I termini massimi menzionati nel presente capitolo saranno osservati rigidamente. Gli investitori non conoscono il valore patrimoniale netto per azione al momento della loro domanda di sottoscrizione.

15 - RIMBORSO DELLE AZIONI

La SICAV è tenuta a rimborsare le azioni agli azionisti nel rispetto delle condizioni e restrizioni contemplate nello statuto della SICAV e in qualunque legge applicabile.

Gli azionisti possono richiedere in qualsiasi momento il rimborso delle proprie azioni. L'azionista che desideri il rimborso di tutte o parte delle azioni detenute è tenuto a farne richiesta a mezzo telefax o per iscritto alla BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA,

responsabile per le registrazioni e i trasferimenti, in 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Le richieste di rimborso devono indicare il comparto, la classe, la sottoclasse (secondo il caso), il numero delle azioni da rimborsare, il numero di conto dell'azionista e se tali azioni sono state emesse con o senza un certificato azionario e devono indicare il nome col quale sono registrate e le informazioni relative alla persona a favore della quale deve essere effettuato il pagamento. La domanda deve recare anche il numero di telefax o l'indirizzo telegrafico (se esistente). Dopo la presentazione della domanda l'azionista deve inviare immediatamente il(i) relativo(i) certificato(i), salvo le azioni siano state emesse senza certificati, al responsabile per le registrazioni e i trasferimenti, unitamente al modulo di cessione debitamente compilato sul retro.

Le domande di rimborso saranno evase ogni giorno di valutazione, al valore patrimoniale netto di tale giorno di valutazione, se sono pervenute alla SICAV prima delle ore 17.00 (ora del Lussemburgo) del giorno lavorativo bancario del Lussemburgo precedente il giorno di valutazione. Le domande di rimborso pervenute dopo questa scadenza saranno posticipate ed evase il giorno di valutazione successivo.

Le azioni rimborsate sono cancellate.

Il pagamento delle azioni rimborsate sarà effettuato nella valuta di riferimento del comparto interessato normalmente entro 3 giorni lavorativi bancari del Lussemburgo dopo il giorno di valutazione applicabile, mediante bonifico su un conto detenuto dal beneficiario, o mediante assegno. Il prezzo di rimborso delle azioni della SICAV può essere maggiore o inferiore al prezzo di emissione relativo, secondo il valore patrimoniale netto per azione al momento della sottoscrizione e del rimborso.

I certificati azionari spediti alla SICAV ai fini del rimborso delle azioni saranno a rischio degli azionisti.

Protezione contro le pratiche di "late trading" e "market timing"

La SICAV e, in sua vece, l'agente garantisce che le pratiche di "late trading" e "market timing" saranno eliminate rispetto alla distribuzione delle azioni della SICAV. I termini massimi menzionati nel presente capitolo saranno osservati rigidamente. Gli investitori non conoscono il valore patrimoniale netto per azione al momento della loro domanda di sottoscrizione.

16 - TRASFERIMENTO E CONVERSIONE DI AZIONI

Trasferimento di azioni

Il trasferimento di azioni nominative può essere effettuato generalmente mediante consegna al responsabile per le registrazioni e i trasferimenti di uno strumento di trasferimento in forma appropriata unitamente al(i) relativo(i) certificato(i) azionario (se emesso). Al ricevimento della domanda di trasferimento, il responsabile per le registrazioni e i trasferimenti può, dopo avere accertato l'avallo(i), richiedere che la(e) firma(e) sia(no) garantita(e) da una banca, agente di cambio o pubblico notaio, autorizzati. Si invitano gli azionisti a contattare il

responsabile per le registrazioni e i trasferimenti prima di richiedere un trasferimento per verificare che abbia tutta la documentazione corretta per la transazione.

Conversione delle azioni

Gli azionisti possono richiedere di convertire le loro azioni integralmente o parzialmente in azioni di un altro comparto come e quando vengono attivate.

Se e quando nei relativi comparti e/o classi, esistono azioni dis sottoclasse A e azioni cap sottoclasse B, gli azionisti possono richiedere la conversione di parte o di tutta la loro partecipazione in azioni dis sottoclasse A in azioni cap sottoclasse B e viceversa; la conversione viene eseguita sulla base del valore patrimoniale netto stabilito il relativo giorno di valutazione, diminuito di un eventuale onere di conversione come determinato nel seguito, se applicabile.

Le richieste di conversione attestanti il numero, il comparto, la classe e la sottoclasse (eventuale) delle azioni da convertire possono essere inviate al responsabile per le registrazioni e i trasferimenti presso la relativa sede legale in Lussemburgo corredate dei rispettivi certificati azionari, se consegnati. Tutte le domande di conversioni che pervengono al responsabile per le registrazioni e i trasferimenti entro le ore 17.00 (ora del Lussemburgo) del giorno lavorativo bancario del Lussemburgo precedente il giorno di valutazione, saranno evase al relativo valore patrimoniale netto per azione stabilito in tale giorno di valutazione. Le domande pervenute dopo tale scadenza saranno evase il giorno di valutazione successivo.

Le domande di conversione sono irrevocabili salvo in caso di sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto come descritto nel capitolo "Sospensione del valore patrimoniale netto, dell'emissione e del riscatto e delle conversioni di azioni".

Il numero di azioni assegnate al nuovo comparto saranno stabilite secondo la seguente formula:

$$A = \frac{[B \times C \times D \times (1-E)]}{F}$$

dove

- A sta per il numero di azioni interessate da attribuire al nuovo comparto;
- B sta ad indicare il numero di azioni da convertire nel comparto esistente;
- C sta ad indicare il valore patrimoniale netto nel giorno di valutazione riguardante le azioni interessate da convertire nel comparto esistente;
- D sta ad indicare il tasso di cambio applicabile nel giorno della transazione effettiva per le valute dei due comparti;
- E sta ad indicare l'onere di conversione applicabile;
- F sta ad indicare il valore patrimoniale netto nel giorno di valutazione riguardante le azioni interessate da attribuire al nuovo comparto.

Le conversioni riguardanti le azioni possono essere effettuate con frazioni di azioni.

Dopo la conversione, la SICAV informerà l'azionista del numero di nuove azioni ottenute in seguito alla conversione e il relativo prezzo.

Protezione contro le pratiche di "late trading" e "market timing"

La SICAV e, in sua vece, l'agente garantisce che le pratiche di "late trading" e "market timing" saranno eliminate rispetto alla distribuzione delle azioni della SICAV. I termini massimi menzionati nel presente capitolo saranno osservati rigidamente. Gli investitori non conoscono il valore patrimoniale netto per azione al momento della loro domanda di conversione.

17 – POLITICA DEI DIVIDENDI

Scopo della SICAV è realizzare una crescita del capitale a lungo termine. Tuttavia, il consiglio di amministrazione può decidere di volta in volta di consigliare la distribuzione di un dividendo (tranne le azioni cap sottoclasse B) e nel caso delle azioni dis di sottoclasse A, consiglierà l'importo del dividendo per tale sottoclasse di azioni.

Come previsto per legge, la SICAV può decidere di distribuire i dividendi con la sola limitazione all'obbligo che tale distribuzione dei dividendi non riduca il valore patrimoniale netto della SICAV ad un importo inferiore a Euro 1.250.000,-. Analogamente, la SICAV può distribuire acconti di dividendi e può decidere di pagare dividendi di azioni.

I pagamenti di dividendi in contanti agli azionisti registrati, saranno effettuati in Euro agli indirizzi di tali azionisti, forniti alla SICAV.

I dividendi non reclamati entro cinque anni saranno considerati scaduti e saranno assegnati alla SICAV in conformità con la legge del Lussemburgo.

18 - TASSAZIONE

Tassazione della SICAV

La SICAV percepirà un reddito dai suoi investimenti previa detrazione delle ritenute alla fonte nel paese d'origine.

La SICAV è soggetta, nel Lussemburgo, a un onere annuale ("*taxe d'abonnement*") al tasso dello 0,05% delle sue attività calcolato e pagabile alla fine di ogni trimestre.

La SICAV non è tenuta a pagare alcuna imposta sul reddito, ritenuta alla fonte, imposta sulle plusvalenze, imposta sugli immobili o imposta di successione.

Tassazione degli azionisti

Legge del 21 giugno 2005 che attua nel Lussemburgo, la direttiva UE 2003/48/CE del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

Il 3 giugno 2003 il Consiglio europeo ha adottato la Direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. Ai sensi di questa direttiva, gli Stati membri dell'Unione europea (gli "Stati membri") sono tenuti a fornire i dettagli dei pagamenti degli interessi o dei pagamenti dei redditi da capitale analoghi effettuati da una persona fisica nel loro territorio di competenza ad un'altra persona fisica di un altro Stato membro, alle autorità fiscali di quest'ultimo Stato membro, mentre alcuni Stati membri (Austria, Belgio, Lussemburgo) hanno il diritto di optare, per questi pagamenti, per un sistema di ritenuta alla fonte, durante un periodo transitorio. Da luglio 2005 a giugno 2008 la ritenuta alla fonte applicabile è del 15%, e da luglio 2008 a giugno 2011 questa aliquota sarà del 20%. Passerà al 35% a partire dal 1° luglio 2011.

Queste informazioni si basano sulle leggi e normative esistenti e salvo modifiche. Le persone interessate all'acquisto di azioni della SICAV devono informarsi di eventuali conseguenze fiscali e di eventuali requisiti sui controlli valutari nei loro paesi di origine, residenza o domicilio.

19 – COMMISSIONI, ONORARI E SPESE

Le spese di costituzione e riorganizzazione sono ammortizzate su un periodo di cinque anni e sono addebitate al(i) comparto(i) della SICAV in proporzione alle rispettive liquidità.

La SICAV sosterrà le spese di esercizio indicate nel capitolo "Valore patrimoniale netto" alla voce "Passivi della SICAV".

20 – ASSEMBLEE E RELAZIONI

L'esercizio finanziario della SICAV si conclude il 30 settembre. L'assemblea generale degli azionisti si svolge ogni anno nel Lussemburgo il cinque di dicembre alle ore 13.00. (ora del Lussemburgo). Se tale giorno non è un giorno lavorativo bancario nel Lussemburgo, l'assemblea generale annuale si svolgerà il giorno lavorativo bancario successivo. Gli avvisi delle assemblee generali, compreso l'ordine del giorno, l'ora e il luogo nonché il quorum applicabile e i requisiti di maggioranza, saranno inviati agli indirizzi registrati degli azionisti. Le relazioni annuali compresi i bilanci revisionati della SICAV, nonché le relazioni semestrali saranno disponibili presso la sede legale della SICAV nel Lussemburgo.

21 - LIQUIDAZIONE

Liquidazione della SICAV

La SICAV è costituita per un periodo illimitato e la liquidazione sarà deliberata normalmente da un'assemblea generale straordinaria degli azionisti. Tale assemblea deve essere convocata senza requisiti di quorum:

- se il patrimonio netto della SICAV scende al di sotto dei due terzi del capitale minimo richiesto per legge (ossia Euro 1.250.000,-), nel qual caso la liquidazione sarà deliberata con maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate all'assemblea; e
- se il patrimonio netto della SICAV scende al di sotto di un quarto del capitale minimo richiesto per legge, nel qual caso la liquidazione sarà deliberata dagli azionisti in possesso di un quarto delle azioni presenti o rappresentate all'assemblea.

In caso di liquidazione della SICAV, la liquidazione sarà effettuata in conformità con le disposizioni della legge del 20 dicembre 2002, nella quale sono illustrate le procedure da seguire per consentire agli azionisti di partecipare alle distribuzioni della liquidazione e a tale riguardo prevede il deposito su un conto in amministrazione fiduciaria (deposit in escrow) presso la "*Caisse de Consignation*" del Lussemburgo, di qualunque importo che non sia stato possibile distribuire agli azionisti alla chiusura della liquidazione. Gli importi non reclamati entro il termine stabilito possono essere confiscati ai sensi delle disposizioni della legge del Lussemburgo. I proventi netti della liquidazione di ogni comparto saranno distribuiti agli azionisti in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Le delibere dell'assemblea generale o di un tribunale che pronuncia lo scioglimento e la liquidazione della SICAV saranno pubblicate nel "*Mémorial*" e su due quotidiani con una distribuzione adeguata, di cui almeno un quotidiano lussemburghese. Queste pubblicazioni saranno effettuate su richiesta del liquidatore.

Liquidazione e fusione dei comparti

Il consiglio di amministrazione può decidere di liquidare un comparto se il relativo patrimonio netto scende al di sotto dell'importo stabilito dal consiglio di amministrazione o se la liquidazione fosse giustificata da un cambiamento della situazione economica e politica relativa al comparto interessato.

Se non è questo il caso, la decisione di liquidare un comparto può essere deliberata soltanto dall'assemblea generale degli azionisti del comparto interessato, convocato senza requisiti di quorum. La decisione di liquidare un comparto adottata durante un'assemblea generale degli azionisti del comparto interessato deve essere approvata dagli azionisti in possesso della maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate.

Qualunque delibera del consiglio di amministrazione inerente alla liquidazione di un comparto comporterà la sospensione automatica delle sottoscrizioni, pendenti o meno. Gli azionisti del comparto interessato possono continuare a chiedere il rimborso o la conversione delle loro azioni, senza oneri, sulla base del valore patrimoniale netto applicabile tenendo conto di una stima delle spese di liquidazione.

Gli azionisti saranno avvisati dal consiglio di amministrazione o informati della sua decisione di procedere alla liquidazione in maniera analoga alla convocazione delle assemblee generali degli azionisti, prima della data effettiva della liquidazione. La notifica conterrà i motivi e la procedura della liquidazione. I proventi netti della liquidazione saranno versati agli azionisti interessati in proporzione alle azioni da essi detenute. I proventi della liquidazione ancora non corrisposti dopo la fine della procedura di liquidazione saranno tenuti in custodia dal

depositario della SICAV per un periodo di sei mesi, alla scadenza dei quali, i proventi non reclamati saranno depositati presso la “*Caisse de Consignation*” a beneficio degli azionisti che vi abbiano diritto.

Nelle stesse circostanze sopra descritte, il consiglio di amministrazione può decidere l'assorbimento di uno o più comparti, classi o sottoclassi (il “comparto, classe o sottoclasse assorbiti”) in quello(i) restante(i). Tutti gli azionisti interessati saranno avvisati dal consiglio di amministrazione almeno un mese prima della data effettiva dell'assorbimento. In ogni caso, agli azionisti del comparto, classe o sottoclasse assorbiti sarà offerta l'opportunità di ottenere il rimborso delle proprie azioni, senza oneri, per il periodo di un mese decorrente dalla data in cui gli stessi saranno stati informati della decisione di procedere alla fusione, fermo restando che, alla scadenza di tale termine, la decisione di procedere alla fusione sarà vincolante per tutti gli azionisti che non hanno esercitato la suddetta prerogativa.

Nelle stesse circostanze sopra descritte, il consiglio di amministrazione può decidere di chiudere un comparto mediante contributo ad un altro organismo di investimento collettivo lussemburghese, ai sensi della parte I della legge del 20 dicembre 2002. L'avviso agli azionisti sarà notificato almeno un mese prima della data effettiva del contributo e conterrà le informazioni relative al nuovo organismo di investimento collettivo. Agli azionisti del comparto interessato sarà offerta l'opportunità di ottenere il rimborso delle proprie azioni, senza oneri, per il periodo di un mese decorrente dalla data in cui gli stessi saranno stati informati della decisione di procedere al contributo, fermo restando che, alla scadenza di tale termine, la decisione di procedere al contributo sarà vincolante per tutti gli azionisti che non hanno esercitato la suddetta prerogativa.

In caso di contributo a un altro organismo di investimento collettivo lussemburghese di tipo contrattuale (“*fonds commun de placement*”) o a un organismo di investimento collettivo con sede all'estero, la decisione sarà vincolante solo per gli azionisti che hanno votato a favore di tale fusione; gli altri azionisti saranno considerati come aventi richiesto il rimborso delle loro azioni.

Tutti gli azionisti interessati dalla decisione definitiva di procedere alla liquidazione di un comparto, classe o sottoclasse o alla fusione di diversi comparti, classi o sottoclassi saranno avvisati personalmente.

22 – DOCUMENTI DISPONIBILI AL PUBBLICO

Lo Statuto sociale e le relazioni finanziarie nonché i contratti di cui ai punti da a) a c) sotto riportati, saranno conservati presso la sede legale della SICAV, dove possono essere consultati dal pubblico:

- a) il Contratto di gestione del portafoglio collettivo tra la SICAV e la società di gestione;
- b) il Contratto di gestione degli investimenti) tra la società di gestione, la SICAV e il gestore per gli investimenti;
- c) il Contratto di depositario e il Contratto di servizi per fondo d'investimento.

Copie dello Statuto sociale e delle relazioni finanziarie annuali e semestrali possono essere ottenute, senza oneri.

